

Publicato il 24/03/2023

N. 05132/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04848/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4848 del 2020, proposto da Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e La Qua, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissione Istruttoria per L'Autorizzazione Integrata Ambientale – Ippc, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ministero dell'Interno, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Lega, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali Presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, non costituiti in giudizio;

Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, Carmina Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

- del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000084 del 21.4.2020 avente ad oggetto “Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 luglio 2017 n. 174, di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione s.p.a., sita nel Comune di Brindisi (ID 106/9932)”;

- del Resoconto del Verbale della Conferenza di Servizi del 29 gennaio 2020, tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali), avente ad oggetto: “Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento DEC-MIN-000174 del 4/07/2017, alla Società ENEL Produzione s.p.a. per l'esercizio della centrale termoelettrica “Federico II” situata nel Comune di Brindisi (BR) Procedimento ID 106/9932”;

- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o, comunque, connesso (anche allo stato non conosciuto) tra cui il Parere istruttorio conclusivo (PIC), di cui alla nota prot. n. 0002161 del 6.12.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al riesame dell'AIA rilasciata alla ENEL Produzione s.p.a. per la centrale termoelettrica “*Federico II*” sita nel comune di Brindisi (ID 106/9932), redatto dalla Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero dell'Interno e di Ministero della Salute e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Enel Produzione S.p.A. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il Comune di Brindisi ha impugnato il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000084 del 21.4.2020 avente ad oggetto il “*Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 luglio 2017 n. 174, di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione s.p.a., sita nel Comune di Brindisi (ID 106/9932)*” oltre agli atti correlati ivi compreso il resoconto del Verbale della Conferenza di Servizi del 29 gennaio 2020, indetta per l'assunzione delle determinazioni in merito alla predetta procedura di riesame, nonchè il parere istruttorio conclusivo (PIC), reso con la nota prot. n. 0002161 del 6.12.2019.

2. Espone l'Amministrazione ricorrente di essere stata convocata, con nota prot. n. 0033287 del 20.12.2019, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in vista della riunione del 29.1.2020 della Conferenza di Servizi, indetta per il riesame complessivo della predetta AIA;
3. A seguito di tale convocazione, l'Amministrazione ricorrente, unitamente alla Regione Puglia e alla Provincia di Brindisi predisponendo un "*parere congiunto*" nel quale veniva rilevata la necessità di successivi sviluppi procedurali in ordine ad una pluralità di aspetti in relazione ai quali richiedeva l'assunzione da parte della Conferenza di specifici impegni;
4. Al contempo, il Sindaco del Comune ricorrente, in ragione delle prerogative di cui all'art. 217 del RD 27 luglio 1934 n. 1265, formulava proposte di prescrizioni volte ad impedire pericolo o danno alla salute pubblica;
5. In data 29.1.2020, si teneva la conferenza di servizi, nel cui ambito veniva acquisito il predetto parere congiunto;
6. Il Presidente della conferenza dopo averne illustrati i contenuti, sollevava rilievi in ordine all'ammissibilità delle richieste formulate dall'amministrazione regionale e dagli enti locali;
7. Inoltre, con riguardo alle prescrizioni proposte dal Sindaco, il Presidente instava affinché, ai fini del loro inserimento nel riesame dell'AIA, le stesse fossero formulate quali condizioni autorizzative sanitarie autoconsistenti, previo eventuale svolgimento di adeguati approfondimenti;
8. Al termine della discussione, la Commissione deliberava di esprimersi favorevolmente in merito al riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA de qua e con Decreto n. 0000084 del 21.4.2020 autorizzava ENEL Produzione spa all'esercizio della centrale termoelettrica;
9. Avverso tale provvedimento e i correlati atti della conferenza insorgeva parte ricorrente che formulava due motivi di gravame con i quali si doleva, in estrema sintesi, del mancato recepimento delle prescrizioni formulate e dell'erronea valutazione che delle stesse era stato fatto in sede di conferenza;

10. Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti e ENEL Produzione s.p.a che instavano per la reiezione del gravame in quanto infondato;

11. Con Ordinanza del 23 luglio 2020, n° 5004 veniva respinta l'istanza cautelare.

12. All'udienza del 22 marzo 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 quater del decreto legislativo n. 152 del 3.4.2006, degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. 27 luglio 1934 n. 1265 e dell'art. 14 ter della Legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 152/06. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e contraddittorietà manifesta. Violazione attribuzioni sindacali.

1.1. Evidenza l'Amministrazione Comunale che il Sindaco di Brindisi, nell'esercizio delle prerogative di cui agli artt. 216 e 217 del RD 27 luglio 1934, n. 1265, avesse con nota prot. n. 784 del 28.01.2020, formulato una serie di proposte di prescrizioni da inserire nel provvedimento di AIA, al fine di impedire pericolo o danno per la salute pubblica e che fosse, pertanto, onere del rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio acquisire, nell'ambito della convocata Conferenza di servizi, le predette prescrizioni, senza alcun margine di discrezionalità in merito.

In particolare, il rappresentante del MATTM, in seno alla conferenza di servizi, avrebbe dunque dovuto limitarsi a prendere atto delle prescrizioni inviate dal Sindaco del Comune di Brindisi non residuando né in capo al medesimo, né in capo ad alcuno dei soggetti componenti l'assemblea, alcun potere di valutazione sulla forma e/o sul contenuto delle stesse prescrizioni da includere nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

A giudizio del ricorrente, pertanto, si sarebbe rivelato illegittimo il contegno serbato dal Presidente dell'Assemblea che, nell'operare uno scrutinio delle suddette prescrizioni, ne avrebbe inibito l'inserimento nel Decreto AIA.

In ogni caso, evidenzia il Comune ricorrente, che in capo all'autorità procedente non risiederebbe alcun potere decisionale prevalente sulle altre amministrazioni partecipanti e, pertanto, l'eventuale ammissibilità delle prescrizioni prodotte dal Sindaco, sarebbero dovute, al più, essere vagliate dall'intera Conferenza.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. L'art. 29 quater, comma 6 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recita: *“Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.”*

Sulla scorta di tale disposizione, il Comune rivendica il diritto ad una automatica trasposizione delle prescrizioni formulate all'interno dell'Autorizzazione Ambientale.

Tale assunto non è condiviso dal Collegio.

Nell'ambito della conferenza di servizi, infatti, l'acquisizione degli apporti da parte delle varie amministrazioni coinvolte è funzionale a garantire un quadro istruttorio e decisionale completo, destinato ad addivenire ad un momento di sintesi all'atto dell'assunzione delle determinazioni conclusive della conferenza.

In sostanza, l'amministrazione procedente non deve limitarsi ad una mera opera di acritica collazione delle posizioni espresse dalle varie amministrazioni in quanto, in tal modo, il suo stesso ruolo verrebbe ad essere svilito con correlata compromissione delle prerogative ad essa attribuite dalla legge in ordine al perseguimento dell'interesse pubblico.

In giurisprudenza si è affermato che *“l'autorizzazione unica ambientale costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, dell'urbanistica,*

dell'edilizia, delle attività produttive (cfr. Cons. Stato sez. IV, 4 luglio 2018, n. 4091). L'autorizzazione integrata ambientale non costituisce quindi la mera "sommatoria" dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di Servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che, per quanto qui interessa, consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione medesima". (Consiglio di Stato, sez. IV, 29.04.2020, n°02733.

1.2.2. Avuto riguardo alle prescrizioni proposte dal Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 si è condivisibilmente affermato che *"acquisire le prescrizioni in questione nell'ambito della Conferenza dei servizi ovvero nel luogo istituzionale deputato alla sincrona rappresentazione di tutti gli interessi pubblici rilevanti e alla loro contestuale e complessiva composizione ai fini dell'individuazione e riaffermazione dell'interesse pubblico prevalente (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2338; vedi anche Corte Cost., 11 luglio 2012, n. 179; T.A.R. Veneto, Sez. III, 13 ottobre 2011, n. 1549; T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 ottobre 2009, n. 1505; Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2007, n. 2107; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 24 febbraio 2006, n. 200) è cosa ben diversa dal ritenere che le prescrizioni in questione possano divenire sic et simpliciter contenuto prescrittivo vincolato del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, al punto da esimere la Conferenza dall'espletare qualsivoglia valutazione istruttoria al riguardo.*

Invero -al di là del fatto che laddove il Sindaco del Comune potesse imporre le proprie prescrizioni di carattere igienico-sanitario in tale contesto procedimentale ne risulterebbe, in effetti, ridimensionato se non addirittura svuotato il senso stesso del ricorso al modulo procedimentale della Conferenza di servizi, la cui prima, e originaria, ratio risponde, come ricordato dal Consiglio di Stato nel parere n. 890 del 7 aprile 2016 espresso sullo schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell'articolo 2 della L. 7 agosto 2015, n. 124, "all'esigenza (...) di creare nel sistema un meccanismo di valutazione contestuale degli interessi pubblici coinvolti dal medesimo procedimento, inducendo il titolare di ciascun interesse pubblico settoriale a farsi carico, nel momento in cui esprime il suo punto di vista, degli ulteriori

interessi pubblici che vengono contestualmente in rilievo ai fini dell'emanazione dell'atto finale.

La logica è quella di valorizzare la valenza dinamica del procedimento rispetto a quella statica dei singoli provvedimenti in successione tra loro, di sostituire ad una serie di valutazioni separate di singoli interessi pubblici -in cui ciascuna amministrazione tende ad assolutizzare quello per la quale è preposta, ponendo se stessa al centro del problema- un dialogo tra amministrazioni che conduce ad una valutazione unica, globale e contestuale di tutti gli aspetti coinvolti. Poiché unico è il risultato finale cui si mira, unico è il tessuto di interessi su cui si incide, unica è, spesso, la pretesa sostanziale del privato o dell'impresa che ha richiesto l'(articolato, se non frammentato) intervento pubblico.” (cfr. T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, Sent., 31.12.2020, n. 454).

In sostanza, all'esito della formulazione delle proposte prescrittive trasmesse dal Sindaco di Brindisi era onere dell'Amministrazione precedente acquisirle e vagliarle e non anche, per il tramite di un mero automatismo, inserirle nell'AIA.

Un tale approccio, a tacer d'altro, potrebbe, infatti, favorire il proliferare di prescrizioni avulse dalla procedura o in contraddizione l'una con l'altro rendendo, da un lato, oltremodo difficoltosa -se non inesigibile- l'attuazione delle prescrizioni medesime e -dall'altro- quanto mai complessa e aleatoria la stessa proficua conclusione dei lavori della conferenza;

1.2.3. Nel caso di specie, peraltro, la conferenza di servizi ha dato ampiamente conto dell'acquisizione del documento congiunto predisposto dalla Regione, Provincia e Comune, prendendo puntualmente posizione su di esso e evidenziando che alcuni dei punti trattati esulavano dall'ambito di competenza proprio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Inoltre veniva rappresentato che alcuni dei profili evidenziati dalle Amministrazioni interpellate, seppur condivisibili, non erano sostanziabili in specifiche prescrizioni, dal momento che richiedevano successivi approfondimenti tecnici da espletarsi anche a cura di altre amministrazioni.

Infine, nel riferirsi alle proposte prescrittive del Sindaco ne richiedeva la riformulazione in termini puntuali affinché potessero acquisire la consistenza di vere e proprie condizioni al rilascio di autorizzazioni sanitarie.

Non vi sono dubbi pertanto che le posizioni assunte dalla Regione e dagli Enti Locali siano state adeguatamente valutate e riscontrate e riscontrate.

Tant'è vero che, all'esito di tale vaglio, la Regione Puglia si esprimeva in senso adesivo rispetto alle considerazioni formulate dall'amministrazione precedente.

1.2.4. Non appare dunque condivisibile l'approccio ermeneutico del Comune che lamenta l'omesso recepimento della propria posizione attesa la sopradescritta funzione della Conferenza di servizi quale sede di vaglio congiunto e di contemperamento degli interessi di cui si fanno portatrici le varie amministrazioni coinvolte.

Come già evidenziato da questa Sezione, l'operato della Conferenza di Servizi si rivela coerente con le prerogative attribuite all'amministrazione precedente (nella fattispecie il Ministero dell'Ambiente) che, in qualità di organo preposto al rilascio dell'Autorizzazione Ambientale di competenza statale, nell'operare un vaglio circa gli apporti forniti dalle varie componenti presenti in conferenza di servizi, non è tenuto a un mero recepimento delle "proposte di prescrizione" formulate dal Sindaco.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare come con riguardo alle competenze del Sindaco in materia di industrie insalubri riconosciutigli dagli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934, tali poteri sindacali e comunali devono infatti essere correttamente inquadrati nel più ampio contesto normativo di riferimento, come si è evoluto ed è oggi vigente; essi, in particolare, in presenza di competenze statali e regionali fondate su titoli speciali di attribuzione normativa di tutela ambientale, devono ritenersi recessivi rispetto ai pareri e agli atti di assenso o di diniego provenienti dalle autorità tecniche (Cfr TAR Marche Sez. I n. 624

del 24 luglio 2021 e Cons. Stato I 30 settembre 2019 n. 2534 e Tar Lazio III[^] 28 luglio 2022, n° 10715).

In definitiva, il primo motivo di gravame è infondato.

2. Con il secondo motivo di gravame, l'Ente Locale censura la Violazione e falsa applicazione TU ambiente. Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà manifesta. Motivazione incongrua ed insufficiente. Travisamento dei presupposti di fatto e di di diritto.

2.1. Con tale motivo, il Comune censura la valutazione operata dal Presidente della Conferenza dei Servizi, rappresentante del MATTM che si rivelerebbe illegittima laddove, da un lato affermava che l'oggetto di dette prescrizioni sarebbe stato estraneo al provvedimento di AIA, e dall'altro, affermava che le stesse potevano essere inserite nell'AIA, in fase di riesame.

Ulteriormente, evidenziava come risultasse perplesso il riferimento a condizioni sanitarie autorizzative "autoconsistenti" visto che tale espressione non si rinverrebbe in alcuna disposizione normativa e che quelle che intendeva porre il Sindaco erano prescrizioni in materia di tutela della salute.

In ultimo, rilevava l'Amministrazione Comunale come le prescrizioni non esulassero dall'ambito di competenza proprio dell'AIA come affermato dal Responsabile del MATT in quanto tutte afferivano alla tutela della qualità dell'ambiente e alla salute umana.

2.2. Anche tale motivo è infondato.

2.2.1. L'amministrazione precedente ha, infatti, partitamente esaminato i contenuti della nota congiunta predisposta dalla Regione Puglia e dagli Enti Locali evidenziando come talune questioni ivi evidenziate esulassero dall'ambito della procedura all'attenzione della conferenza.

Dalla disamina della documentazione prodotta emerge, altresì, come la Conferenza di servizi avesse invitato il Sindaco a riformulare le proposte di prescrizione in modo tale da poter essere inserite in vista dell'eventuale avvio di uno specifico riesame dell'AIA. Tuttavia, risulta circostanza incontestata il

fatto che il Sindaco non abbia dato seguito all'impegno formalmente assunto in tal senso in seno alla riunione della conferenza.

Appare poi evidente come il richiamo all'autoconsistenza non possa che essere riferita all'adozione di misure prescrittive che in sé rechino contenuto adeguatamente definito e supportato tecnicamente, suscettibile a monte di delimitare in maniera univoca i contenuti dell'autorizzazione e, a valle, di consentirne un monitoraggio ai fini della verifica della sua attuazione.

Appare pertinente, inoltre, il richiamo operato dalla conferenza di servizi al fatto che alcune delle questioni poste (monitoraggio di sostanze radioattive, valutazione di impatto sanitario e riduzione e controllo delle emissioni climalteranti), esulassero dall'ambito della procedura per il rilascio dell'AIA che riguarda la conformità normativa dell'impianto al D.Lgs 152/2006 e il recepimento dei requisiti previsti dalla direttiva IPPC, inerente alle BAT conclusioni.

Tali questioni, infatti, risultano disciplinate dalle specifiche normative di riferimento, quali la Direttiva 2013/59 EURATOM del 5 dicembre 2013, attuata con il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 per ciò che concerne il monitoraggio delle sostanze radioattive e la Direttiva ETS 2018/410/UE – Emission Trading System nel periodo 2021-2030, attuata con D. Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 e il D.Lgs. n. 155/2010 per le emissioni climalteranti.

Ulteriormente, in merito alla rilevata necessità di effettuazione della valutazione d'impatto sanitario formulato nella più volte richiamata nota congiunta, osserva il Collegio come questo Tar abbia già avuto modo di precisare che *“la valutazione dell'impatto sanitario, nel rappresentare uno strumento a supporto dei procedimenti amministrativi e dei processi decisionali riguardanti programmi, piani e progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale al fine di individuare e analizzare gli impatti che le suddette iniziative possono avere sulla salute umana, non può che riferirsi ad un vaglio ex ante dei nuovi progetti e non ad una ricognizione ex post afferente ad impianti già in esercizio.*

Nel caso di specie, dunque, anche il predetto documento non doveva indefettibilmente accompagnare il distinto procedimento volto al rilascio dell'AIA.

La VIS, in altri termini, si pone quale precipuo strumento di prevenzione prospettica dei possibili impatti negativi che un'opera o un progetto (futuro) possano determinare, riguardo la salute.” (cfr Tar Lazio sez. III 10715/2022 cit.)

In definitiva, le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi con riguardo alle posizioni espresse dall'Amministrazione Comunale, anche sotto un profilo contenutistico, appaiono coerenti con la normativa di riferimento.

3. Per le suesposte considerazioni il ricorso va respinto siccome infondato.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio (sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso lo respinge.

Condanna le parti ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio a favore delle resistenti costituite in giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila) complessive a favore delle Amministrazioni costituite in giudizio e di € 3.000,00 (tremila) a favore di Enel produzione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Roberto Montixi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Montixi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO